

Regolamento sui criteri per la fornitura di servizi di conservazione

Patrizia Gentili

**Forum della conservazione
29 settembre 2021**

Il ruolo di AgID nella normazione

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (come modificato dal d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

Art. 71 «Regole tecniche»

- L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta **Linee guida** contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le **Linee guida** divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le **Linee guida** sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.



Il confronto con l'Europa

Procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535

- Ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, **all'Unità centrale di notifica** ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
- Per l'Italia tale Unità è rappresentata dal MISE.



Linee guida doc informatico

Il parere circostanziato della Commissione europea

- La Commissione ha emesso un **parere circostanziato** che, per quanto riguarda la conservazione, ha rigettato:
 - ✓ la **localizzazione** dei dati su territorio nazionale (come era precedentemente prescritto) in quanto «*come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2018/1807, è vietato qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati ingiustificato*»;
 - ✓ il processo di **accreditamento** in quanto considerato una **infrastruttura inutile e ostativa** alla libera circolazione dei dati all'interno dell'UE come previsto dal **Regolamento 2018/1807**.
- La Commissione ha inoltre **invitato a modificare la norma primaria** che prevedeva tale procedura, ossia il CAD, in quanto il **Regolamento 2018/1807** sulla libera circolazione dei dati prevede che **entro maggio 2021** tutte le norme dei paesi membri che siano in contrasto con tale Regolamento debbano essere modificati.

Le novità sulla conservazione ex Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020)

Per la gestione e la conservazione dei documenti informatici è stato modificato l'articolato normativo. In particolare:

- la conservazione dei documenti informatici da parte di soggetti esterni all'amministrazione interessata deve uniformarsi - nel rispetto della disciplina europea - alle **Linee guida** contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD nonché ad un **Regolamento**, le une come l'altro adottati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
- Il Regolamento determina i **criteri per la fornitura dei servizi** di conservazione dei documenti informatici, affinché sia assicurata la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.
- Le Linee guida determinano i **requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione**, che i conservatori debbono possedere.
- Si pone l'accento cioè sul **possesso di requisiti** e su **criteri di fornitura**, non già su un meccanismo di accreditamento in senso stretto.
- Fino all'adozione del Regolamento e delle Linee guida, in materia di conservazione dei documenti informatici **si applicano le disposizioni vigenti** al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il Regolamento sulla conservazione ex Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020)

Le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché il Regolamento segnano quindi il **superamento del precedente meccanismo di accreditamento** dei fornitori di servizi di conservazione.

Il Regolamento sulla conservazione ex Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020)

- Il Regolamento individua i **criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici**, affinché sia assicurata la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la **qualità** e la **sicurezza** del sistema di conservazione.
- Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e, a partire da quella data, è abrogata la **circolare AgID 10 aprile 2014, n. 65** "Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici".
- Chi intende fornire i servizi di conservazione in **modalità cloud** deve possedere, oltre ai requisiti riportati nel Regolamento, anche la **qualificazione** prevista dall'art. 4 della Circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018.

Il Regolamento sulla conservazione ex Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020)

- Il Regolamento individua:
 - ✓ i requisiti generali;
 - ✓ i requisiti di qualità;
 - ✓ i requisiti di sicurezza;
 - ✓ i requisiti di organizzazione.
- Introduce un **marketplace** per i servizi di conservazione in cui i soggetti, pubblici o privati, che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni **possono iscriversi**.

Il Regolamento sulla conservazione ex Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020)

- I contratti in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento, rimangono validi sino al termine di scadenza previsto, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare il possesso dei requisiti di cui all'allegato A al Regolamento e richiedere ai conservatori di acquisire, entro un congruo termine, uno o più requisiti eventualmente mancanti.
- Le amministrazioni che affidano il servizio di conservazione dei documenti informatici a **soggetti non iscritti** al Marketplace hanno l'obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti **entro trenta giorni dalla stipula** affinché l'Agenzia possa svolgere le **attività di verifica** dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione di cui all'allegato A al Regolamento.

Verifiche

Altro tema importante:

- L'attività fino ad ora rubricata come **vigilanza** diventerà in prospettiva un'attività di **monitoraggio** e **verifica** su quanto dichiarato dai conservatori in tema di possesso dei requisiti:
- L'Agenzia potrà **verificare in ogni momento** il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Marketplace, secondo le modalità previste dal **Regolamento recante le modalità per la vigilanza** ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lett. i) e per **l'esercizio del potere sanzionatorio** ai sensi dell'art. 32-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- Le verifiche potranno essere avviate anche sulla **base di segnalazioni formali** indirizzate all'Agenzia da parte dell'Amministrazione cliente/utente del servizio di conservazione.

Struttura del Regolamento sulla conservazione

Il dispositivo normativo si compone di:

- Corpo centrale del Regolamento strutturato in **9 articoli**;
- allegato A, denominato "**Requisiti per l'erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni**";
- allegato B, denominato "**Piano di Cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali**".

Processo di condivisione

- L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, cui è stato sottoposto il testo in bozza, ha chiarito che il Regolamento non avrebbe dovuto seguire l'iter previsto dall'art. 71 del CAD perchè è di responsabilità unica di Agid;
- è stato deciso tuttavia di avviare un percorso di condivisione con le maggiori **Associazioni di categoria**:
 - ✓ ANAI;
 - ✓ Assosoftware;
 - ✓ ANORC;
 - ✓ IFIN;
 - ✓ CDTI.
- E' stato inoltre inviato ai maggiori **conservatori pubblici**.

Esiti della condivisione

- Il termine previsto per le osservazioni era il 20 maggio u.s..
- Entro quella data sono pervenuti i commenti da parte di tutti i soggetti.
- L'analisi ha evidenziato alcuni temi ricorrenti:
 - ✓ Esigenza di mantenimento dei **profili professionali**;
 - ✓ Critiche sull'adozione di alcuni standard;
 - ✓ **Scadenza** della qualificazione;
 - ✓ **Mancato obbligo** dell'iscrizione al marketplace;
 - ✓ Rapporto qualificazione cloud-qualificazione conservatori.

Alcuni dettagli degli esiti della condivisione – Continuità rispetto al precedente modello in caso di servizio in house

- E' stato affermato che i requisiti vengano richiesti solo ai fornitori di servizi esterni di conservazione e **non anche alle P.A.** qualora il servizio venisse svolto in house:
 - non si ravvisa **alcuna differenza** rispetto all'attuale schema di riferimento dell'accreditamento;
 - le amministrazioni che scelgono un modello in house sono ovviamente **tenute ad osservare** quanto previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e sono **responsabili in toto** della tenuta e conservazione dei propri archivi.

Alcuni dettagli degli esiti della condivisione – Quadro normativo europeo in evoluzione

- Per quanto riguarda il quadro di riferimento europeo, relativo a EiDas e alle altre commissioni tecniche in avvio di lavori, **Agid è presente con propri rappresentanti** nelle sedi opportune e porterà avanti il proprio impegno a favore del mercato italiano;
- i tempi tecnici sono però **imprecisati** e non permettono di lasciare un vuoto normativo dato l'impegno, richiesto già da alcuni mesi dal legislatore, di redigere un regolamento sulla conservazione;
- non appena saranno effettive le novità introdotte a livello europeo, il Regolamento sarà prontamente aggiornato.

Alcuni dettagli degli esiti della condivisione – Prassi di riferimento

- Ulteriore punto controverso riguarda l'opportunità della stesura di una **prassi di riferimento** per i sistemi di conservazione dei documenti informatici che possa aiutare a interpretare in maniera omogenea i nuovi requisiti.
- Tale iniziativa è stata prospettata ad Agid nel corso dei lavori di stesura del Regolamento ma, dopo un'attenta analisi, **è stata scartata** per motivi sia di opportunità, sia di chiarezza normativa.
- La prassi di riferimento apparirebbe infatti come una sorta di **accreditamento "mascherato"** che porterebbe quindi ad un contrasto con quanto richiesto in sede europea.
- L'iscrizione al marketplace, seppure **facoltativa**, consente di fornire alle amministrazioni un quadro abbastanza completo del mercato della conservazione, laddove l'introduzione della suddetta prassi di riferimento porterebbe ad una **confusione di ruoli e di rapporti tra le fonti**.



Grazie per l'attenzione !!!

gentili@agid.gov.it